

**IL VICE DIRETTORE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO il Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8 (*Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011*) e in particolare l'articolo 17, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la regolamentazione attuativa degli obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli investitori relativamente all'uso delle SFT (*Securities Financing Transactions*) o dei *total return swap* nella gestione dei fondi comuni di investimento;

VISTA la Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m. (*Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*) e in particolare l'articolo 30, comma 3, che attribuisce l'emanazione degli atti della Banca Centrale al Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2022-03 denominato "*Regolamento di aggiornamento delle norme di trasparenza nei confronti degli investitori in fondi comuni di investimento*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2022-03 che entra in vigore il 1° gennaio 2023.

San Marino, 24 ottobre 2022

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.  
Dott. Andrea Vivoli

**REGOLAMENTO  
DI AGGIORNAMENTO  
DELLE NORME DI TRASPARENZA  
NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI  
IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO**

**anno 2022 / numero 03**

### **Articolo 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento è finalizzato ad attuare l'articolo 17 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8. *“Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011”.*

### **Articolo 2 – Modifiche al Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

*“p-bis) “operazione di finanziamento tramite titoli” o “SFT”: operazione di finanziamento tramite titoli di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8”;*

*“bb-bis) “total return swap”: contratto derivato di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8;”.*

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 122, è inserito dopo il punto 3) il seguente punto, con conseguente rinumerazione dell'attuale punto 4) come punto 5):

*“4) se il FONDO intende effettuare operazioni di SFT o di TOTAL RETURN SWAP e, in caso affermativo, riportando le informazioni richieste alla sezione B dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;”.*

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 122 è così sostituita:

*“ e) profilo di rischio che il gestore attribuisce al prodotto in base a parametri (quali, a titolo indicativo, volatilità, leva finanziaria, VaR, utilizzo di strumenti finanziari derivati o di SFT) esplicitati nel regolamento, tenuto conto dell'oggetto e delle strategie di investimento;”.*

4. Dopo il terzo paragrafo della sezione B della parte D dell'Allegato G è aggiunto il seguente paragrafo:

*“Indicare se il fondo effettua operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di total return swap e, in caso affermativo, riportare le informazioni richieste alla Sezione B dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.”.*

### **Articolo 3 – Modifiche al Regolamento n. 2007-06 per la redazione dei prospetti contabili dei fondi comuni di investimento**

1. Al paragrafo 4 della Nota Integrativa dell'Allegato A è aggiunto il seguente punto:

*“4) per i fondi che effettuano operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di total return swap, indicare le informazioni e i dati richiesti alla Sezione A dell'Allegato al Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.”.*

2. Al paragrafo 4 della Nota Integrativa dell'Allegato B è aggiunto il seguente punto:

*“3) per i fondi che effettuano operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di total return swap, indicare le informazioni e i dati richiesti alla Sezione A dell’Allegato al Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.”.*

#### **Articolo 4 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. I regolamenti e i prospetti informativi dei fondi comuni di investimento già autorizzati alla data di emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati, conformemente a quanto previsto dall’articolo 128 del Regolamento n. 2006-03, alla prima occasione utile e comunque entro il 31 marzo 2023.
3. Per effetto di quanto previsto al comma 1, le nuove disposizioni riguardanti la redazione dei prospetti contabili dei fondi comuni di investimento di cui all’articolo 3 si applicano a partire dal rendiconto annuale riferito all’anno 2023.

#### **Articolo 5 – Testi consolidati**

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)).